



Nota inviata via e-mail

Al Presidente
dell'Assemblea Regionale Siciliana
on. Gianfranco Micciché
presidente@ars.sicilia.it

Prot. n. 8/2020

Palermo, 21/12/2020

OGGETTO: L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi" – Proposta di modifica

Ill.mo Presidente,

L'art. 36 l.r. 22 febbraio 2019 n. 1 ha introdotto un efficace meccanismo di tutela dei liberi professionisti dal rischio di non ricevere – o di ricevere con grave ritardo – il compenso loro dovuto per le prestazioni (progettazione, consulenza e presentazione dell'istanza) rese ai fini del rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo.

Questo meccanismo si articola in due dispositivi. Per un verso, l'istanza deve essere corredata dal contratto in forza del quale il committente ha conferito l'incarico al professionista. Per altro verso, il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista che attesti l'avvenuto pagamento del compenso.

Oggi si pone però l'urgente necessità di una modifica dell'art. 36 che consenta di superare i gravi problemi posti dal suo coordinamento con l'art. 121 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020 n. 77) comunemente detto Decreto Rilancio, che con gli incentivi Superbonus 110 vuole dare una forte accelerazione alla ripresa dell'attività economica del Paese.

Com'è noto, questa disposizione normativa consente al privato che intenda eseguire un intervento edilizio ammesso al beneficio del credito di imposta di cedere detto credito a un terzo (a fronte di un corrispettivo) o direttamente al soggetto che fornisce i beni o i servizi funzionali all'intervento edilizio (a fronte di una riduzione del prezzo o del compenso dovuto). L'obiettivo è evidente: la cessione del credito di imposta consente di ottenere la liquidità necessaria per sostenere l'investimento; liquidità di cui è prevista l'erogazione da parte del cessionario per stati di avanzamento dei lavori, di cui il primo corrisponde ad almeno il 30% dell'intervento medesimo (art. 121 comma 1bis del d.l. 19 maggio 2020 n. 34).

Il combinato disposto di questo meccanismo con l'art. 36 l.r. 1/2019 genera però un cortocircuito: la cessione del credito di imposta presuppone che il privato abbia già conseguito il titolo abilitativo o autorizzativo necessario per l'intervento edilizio; ma l'art. 36 l.r. 1/2019 subordina il conseguimento di questo titolo al pagamento del compenso del professionista.

Nei fatti dunque l'art. 36 l.r. 1/2019 preclude la possibilità di finanziare l'intervento edilizio con la cessione del credito di imposta e, in ultima istanza, ne impedisce la realizzazione. Il risultato è paradossale: viene disincentivato l'accesso al beneficio del credito di imposta e si depotenzia l'impatto atteso sul settore economico, pregiudicando indirettamente anche i soggetti – i professionisti – che l'art. 36 l.r. 1/2019 intende tutelare.

RETE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA DELLA SICILIA
CONSIGLI REGIONALI

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI –
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – TECNOLOGI ALIMENTARI

www.rptsicilia.it - rete@rptsicilia.it - rete@pec.rptsicilia.it

Associazione costituita con atto notarile in data 17/06/2020 - Rep. N° 24712 - Racc. N° 14910 - CF 97350550824



Appare pertanto necessario modificare questa disposizione. In particolare, occorre introdurre una deroga per le ipotesi in cui la prestazione del professionista sia funzionale al rilascio di un titolo abilitativo o autorizzativo necessario per un intervento edilizio in ordine al quale il privato intenda accedere al beneficio del credito di imposta e avvalersi dell'opzione della sua cessione.

Al contempo, appare opportuno bilanciare il vulnus inferto da questa deroga all'esigenza di tutela del professionista sottesa all'art. 36 l.r. 1/2019. A tal fine la modifica proposta prevede che l'Amministrazione, ai fini del rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo, acquisisca una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo del compenso previsto o, laddove siano stati corrisposti acconti (in ordine ai quali occorre acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista), del saldo ancora dovuto.

Il riconoscimento di debito (ex art. 1988 cod. civ.) consente al professionista di ottenere immediatamente, in caso di inadempimento del committente, un decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2020 n. 194).

Si allega una proposta di modifica all'art.36 della L.R. 01/2019.

Auspico che la presente richiesta possa trovare accoglimento, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

dott. agronomo Paola Armato

IL COORDINATORE

ing. Elvira Restivo

RETE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA DELLA SICILIA

CONSIGLI REGIONALI

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI -
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - TECNOLOGI ALIMENTARI

www.rptsicilia.it - rete@rptsicilia.it - rete@pec.rptsicilia.it

Associazione costituita con atto notarile in data 17/06/2020 - Rep. N° 24712 - Racc. N° 14910 - CF 97350550824